

# ACCORDO ECONOMICO DEL 3 DICEMBRE 1997

L'anno 1997, il giorno 3 del mese di dicembre in Milano tra l'Assologistica (Associazione italiana imprese di logistica, magazzini generali, terminal operator portuali, interportuali e aeroportuali) e la Fendac (Federazione nazionale dirigenti di aziende commerciali, dei trasporti, del turismo, dei servizi, ausiliarie, del terziario avanzato) si è stipulato il seguente accordo di rinnovo del ccnl 21 luglio 1995, ai sensi dell'art. 32, secondo comma, per i dirigenti delle imprese di logistica, magazzini generali, terminal operator portuali, interportuali e aeroportuali.

## **Art. 1 - Minimo contrattuale mensile**

Il minimo contrattuale spettante ai dirigenti assunti o nominati a decorrere dal 1° dicembre 1997 è fissato in L. 4.300.000 mensili lorde.

Il minimo contrattuale spettante ai dirigenti assunti o nominati prima del 1° dicembre 1997 è confermato in L. 5.931.000 mensili lorde.

Tali misure sono comprensive dell'importo di L. 1.581.000 mensili lorde maturate, alla data del luglio 1991, a titolo di adeguamento automatico delle retribuzioni (indennità di contingenza), soppresso ai sensi dell'art. 4 dell'accordo 7 luglio 1992.

## **Art. 2 - Aumento retributivo**

Ai dirigenti in forza alla data del 30 novembre 1997 compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a L. 300.000 mensili lorde dal 1° dicembre 1997 e a L. 200.000 mensili lorde dal 1° aprile 1998.

Gli aumenti di cui al comma precedente potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, soltanto da somme concesse dalle aziende successivamente al 31 marzo 1996 a titolo di acconto o anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione.

Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° dicembre 1997-31 marzo 1998 compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a L. 200.000 mensili lorde dal 1° aprile 1998.

Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, il dirigente ha facoltà di richiedere che, in luogo degli aumenti retributivi stabiliti ai commi 1 e 3 del presente articolo, sia aumentato di pari importo l'ammontare del contributo a favore della previdenza integrativa individuale.

Il dirigente è tenuto a darne formale comunicazione all'azienda. Tale opzione deve intendersi valida sino al 31 dicembre 1998 e non revocabile fino allo scadere di detto periodo.

## **Art. 3 - Una tantum**

In relazione al periodo di carenza contrattuale (1° aprile-30 novembre 1997), ai dirigenti in forza alla data del 30 novembre 1997 verrà corrisposto, con la retribuzione del mese di dicembre 1997, un importo una tantum di L. 2.700.000.

L'importo di cui sopra sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo di cui al comma precedente.

Ai dirigenti assunti o nominati entro il 31 marzo 1998, in relazione al periodo 1° febbraio 1998-31 gennaio 1999, sarà corrisposto, con la retribuzione del mese di gennaio 1999, un importo una tantum di L. 2.100.000.

L'importo di cui sopra sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo di cui al comma precedente.

Gli importi una tantum di cui al presente articolo potranno essere assorbiti, sino a concorrenza, da eventuali somme concesse dalle aziende, successivamente al 31 marzo

1996, a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione. Gli importi una tantum di cui al presente articolo non sono utili agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun altro istituto contrattuale, a eccezione del preavviso o dell'indennità sostitutiva.

#### **Art. 4 - Previdenza integrativa**

L'articolo 19 del ccnl 21 luglio 1995 è sostituito dal seguente:

“A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un trattamento di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dell'Inps e/o di fondi obbligatori sostitutivi gestito dal Fondo Mario Negri.

A decorrere dal 1° gennaio 1997, detto trattamento viene finanziato mediante un contributo riferito a una retribuzione convenzionale annua di L. 89.850.600, elevata a L. 94.343.130 a decorrere dal 1° gennaio 1998, nella misura dell'11,60% a carico del datore di lavoro, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale, e dell'1% a carico del dirigente.

Tale contributo viene versato con cadenza trimestrale per 12 mensilità ed è comprensivo dei ratei delle mensilità supplementari.

Il Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e spedizioni e trasporto “Mario Negri” è disciplinato da un apposito regolamento concordato tra le parti che hanno stipulato il presente accordo.”

#### **Art. 5 - Previdenza supplementare**

Dopo l'articolo 19 del ccnl 21 luglio 1995 è inserito il seguente articolo 19bis:

“A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto viene istituito un trattamento di previdenza individuale.

L'Associazione Antonio Pastore è preposta alla stipulazione e conclusione di appositi contratti di assicurazione, nonché all'organizzazione della raccolta dei contributi da versare come premi alle imprese di assicurazione prescelte.

A decorrere dal 1° ottobre 1997 verrà versato un contributo del 10% a carico del datore di lavoro, riferito a una retribuzione convenzionale annua di L. 75.000.000, e un contributo del 10% a carico del dirigente, riferito a una retribuzione convenzionale annua di L. 9.000.000.

Tale contributo viene versato con cadenza trimestrale per 12 mensilità ed è comprensivo dei ratei delle mensilità supplementari.”

#### **Art. 6 - Aggiornamento e formazione professionale**

A decorrere dal 1° gennaio 1998, a favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, le parti concordano di aderire alle attività del Centro di formazione management del terziario, allo scopo di offrire alle aziende e ai dirigenti opportunità di formazione e aggiornamento particolarmente mirate alle problematiche peculiari del settore e alla loro evoluzione in riferimento alla nuova realtà dell'Europa unita. In particolare:

- corsi di prima formazione al ruolo manageriale per neo dirigenti;
- corsi avanzati con contenuti individuati sia nelle aree specialistiche che in quelle della formazione manageriale indifferenziata.

I programmi di formazione così individuati saranno fruibili dai dirigenti a titolo gratuito.

Le giornate di formazione scelte dall'azienda per l'aggiornamento e lo sviluppo di singoli dirigenti saranno - come eventuali costi di viaggio e permanenza - a carico dell'azienda e le giornate stesse considerate lavorative.

Le giornate di formazione scelte dal dirigente saranno - sia per l'eventuale costo di trasferta, sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale - a carico del singolo fruitore.

La copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto fissato dal presente articolo viene finanziata, a decorrere dal 1° gennaio 1998, mediante contributi pari a L. 250.000 annue a carico dell'azienda e a L. 250.000 annue a carico del dirigente, trattenute dall'azienda sulla retribuzione.

In via transitoria, tali contributi saranno versati al Fondo di previdenza "Mario Negri" con i criteri, le modalità e i sistemi previsti per i versamenti dei contributi di pertinenza del Fondo stesso.

#### **Art. 7 - Decorrenza e durata**

Il presente accordo decorre dal 1° aprile 1997, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole norme, e ha scadenza il 31 marzo 1999.

Successivamente a tale data sarà avviato il confronto negoziale relativo al rinnovo del ccnl 21 luglio 1995.